

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 44/01/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

ECO & PARK srl ha opposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento riguardante imposta IVA per l'anno 2005 contro Agenzia delle Entrate Direzione provinciale ufficio controlli di Mantova.

Fatto - A seguito di un controllo fiscale dell'Agenzia delle Dogane, venivano rinvenute fatture per € 152.835,72 per le quali non venivano riscontrate le bollette d'esportazione, quindi le operazioni fatturate non costituiscono esportazione e perciò soggette ad Iva che viene recuperata.

La società ricorrente ha emesso le fatture in esenzione Iva ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72, che prevede che eventuali acconti su future forniture siano esenti da Iva come lo sono le operazioni nel loro complesso.

Le fatture in questione sono acconti per la successiva fornitura di merce, che, per motivi legati agli acquirenti stranieri, detta fornitura non si è ancora effettuata. Non si è perciò concretizzata una traslazione di proprietà di alcun impianto.

Verrà emessa una nota di accredito alla conferma della rinuncia definitiva dell'acquisto.

Chiede l'annullamento dell'avviso.

L'Ufficio fa presente che presupposto fondamentale per l'esenzione Iva è l'avvenuta esportazione.

Nel caso in esame risulta che l'esenzione Iva è stata richiesta senza che sia stata effettuata alcuna esportazione di merce.

Nelle fatture non vi è alcun riferimento al fatto che riguardino eventuali acconti. Le fatture sono state emesse nel 2005, quindi la parte non è più legittimata ad emettere alcuna nota di variazione (art. 26 DPR 633/72). Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non è fondato, va, quindi, respinto.

La Commissione osserva che presupposto fondamentale per poter usufruire dell'esenzione IVA è l'avvenuta esportazione fuori dal territorio della Comunità Europea.

La stessa società ricorrente afferma che l'esportazione in paesi non comunitari non è ancora avvenuta, rendendo di fatto non applicabile la normativa prevista dall'articolo 8 del DPR 633/72.

L'affermazione che verrà emessa nota di accredito non può essere considerata valida. Infatti, si osserva che se le condizioni contrattuali variano successivamente all'emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR 633/72, nota di variazione nei confronti del cliente fattura.

Le eventuali variazioni possono essere effettuate entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile originaria.

Le fatture in questione sono state emesse nell'anno 2005, successivamente nessuna nota di credito a storno è stata emessa ad oggi.

Stante il richiamato articolo 26, l'emissione di una nota di variazione sarebbe comunque illegittima.

Le spese seguono alla soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).